

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 13 luglio 2018, n. 591

Disposizioni per la movimentazione di piante di olivo delle varietà “Leccino” e “FS17” nelle zone delimitate per l’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275.

L’anno 2018, il giorno 13 del mese di luglio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O. “Certificazione Produzioni Vivaistiche ed Applicazione Lotte Obbligatorie” riferisce:

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto il d.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che recita: “*Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all’articolo 15*”.

Vista la DGR 2023/2013 relativa alle Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, che ha disposto, per le attività vivaistiche, le misure da adottare al fine di evitarne la diffusione.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i. relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa*.

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 2017/2352/UE del 14/12/2017 che deroga il divieto di impianto di specie ospiti nelle zone infette a seguito di specifica autorizzazione dell’autorità fitosanitaria competente.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali N° 4999 del 13 febbraio 2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica Italiana”, pubblicato sulla G.U. n.80 del 06/04/2018 che demanda al Servizio Fitosanitario Regionale l’autorizzazione all’impianto di specie ospiti nelle zone infette ad esclusione della fascia di contenimento di 20 km dalla zona cuscinetto.

Vista la D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 19 marzo 2018 n. 109 – D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.- Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. “Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*”.

Vista la D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275 – “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia.”

Viste le D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 280 e del 04 maggio 2018 n. 274 con le quali è stato autorizzato l'impianto di piante di olivo delle varietà "Leccino" e "FS17" nella zona infetta ad esclusione della fascia di contenimento di 20 km dalla zona cuscinetto ai sensi del comma 2 art. 8 del D.M. del 13/02/2018 è necessario fornire le prescrizioni fitosanitarie per la movimentazione di detti vegetali nel rispetto della normativa vigente.

Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

PROPONE di:

1. ribadire il divieto di produzione di vegetali e parti vegetali appartenenti alle piante specificate nelle zone delimitate così come identificate dagli atti regionali di recepimento vigenti della normativa comunitaria e nazionale, ad esclusione dei siti specificatamente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i.;
2. rettificare la D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275 relativamente al divieto di commercializzazione di piante ospiti per le varietà di olivo "Leccino" e "FS17" definite resistenti dal CNR con nota del 12/03/2018, pur precisando che non si hanno ancora a disposizione dati riferiti al lungo periodo sia in tenuta della resistenza nel tempo e sia in termini di produttività, il cui impianto è stato autorizzato con D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 280 e del 04 maggio 2018 n. 274 ;
3. ribadire che le aziende agricole ubicate in zona infetta ad esclusione della zona contenimento così come definite dagli atti regionali di recepimento vigenti della normativa comunitaria e nazionale, che vogliono impiantare in tale area piante di olivo delle varietà "Leccino" e "FS17" possano ritirare tali vegetali direttamente dagli operatori professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali ubicati in zona indenne con passaporto emesso:
 - per lotto non successivamente frazionabile e riportato sulla documentazione contabile/fattura (passaporto semplificato);
 - per singola pianta che accompagna la merce fino al destinatario finale;
4. disporre per operatori professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali della regione Puglia ubicati in area indenne, l'obbligo di emissione del passaporto delle piante per singola pianta di olivo delle varietà "Leccino" e "FS17" destinate all'impianto in zona infetta ad esclusione della zona di contenimento;
5. disporre per i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali ubicati nelle zone delimitate, considerato il vigente divieto di emissione del passaporto per le piante specificate in tali aree, l'obbligo di richiesta, ai soggetti professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali ubicati in zone indenni, del passaporto delle piante per le varietà "Leccino" e "FS17" per singola pianta al fine di poterle commercializzare nella zona infetta ad esclusione della zona di contenimento;
6. disporre, considerato lo stato fitosanitario delle zone delimitate ed al fine di garantire la rintracciabilità delle piante di olivo così come disposto dalla Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i., che i soggetti che impiantino piante di olivo delle varietà "Leccino" e "FS17", comunichino sul portale www.emergenzaxylella.it, entro 10 giorni dall'acquisto, i dati del fornitore, il numero di piante acquistate e i dati catastali dei terreni oggetto di piantumazione;
7. confermare che i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di piante specificate nel territorio della Regione Puglia debbano comunicare sul portale www.emergenzaxylella.it attraverso la procedura informatica "monitoraggio vivai" le movimentazioni di tali vegetali.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O. (dott. Nicola Stingi)

Il Dirigente a. i. del SERVIZIO (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2015

VISTA la D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTA la D.D.S. 314 del 22/07/2015;

VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.G.R. 2514/2013;

Vista la D.D.S. 51 del 05/04/2017 con la quale è stato assegnato l'incarico di dirigente a.i. del Servizio "Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi" al Dr. Solazzo Pasquale;

Vista la DGR 713 del 02/05/2018 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

VISTA la D.D.S. del 29 giugno 2018 n. 16;

Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90;

VISTA la D.D.S. del 31 marzo 2017 n. 16;

VISTA la D.D.S. n. 894 del 4 novembre 2010 e s.m.i.;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

1. di prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
2. ribadire il divieto di produzione di vegetali e parti vegetali appartenenti alle piante specificate nelle zone delimitate così come identificate dagli atti regionali di recepimento vigenti della normativa comunitaria e nazionale, ad esclusione dei siti specificatamente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i.;
3. rettificare la D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275 relativamente al divieto di commercializzazione di piante ospiti per le varietà di olivo "Leccino" e "FS17" definite resistenti dal CNR con nota del 12/03/2018, pur precisando che non si hanno ancora a disposizione dati riferiti al lungo periodo sia in tenuta della resistenza nel tempo e sia in termini di produttività, il cui impianto è stato autorizzato con D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 280 e del 04 maggio 2018 n. 274 ;
4. ribadire che le aziende agricole ubicate in zona infetta ad esclusione della zona contenimento così come definite dagli atti regionali di recepimento vigenti della normativa comunitaria e nazionale, che vogliano impiantare in tale area piante di olivo delle varietà "Leccino" e "FS17" possano ritirare tali vegetali direttamente dagli operatori professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali ubicati in zona indenne con passaporto emesso:
 - per lotto non successivamente frazionabile e riportato sulla documentazione contabile/fattura (passaporto semplificato);
 - per singola pianta che accompagna la merce fino al destinatario finale;
5. disporre per operatori professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali della regione Puglia ubicati in area indenne, l'obbligo di emissione del passaporto delle piante per singola pianta di olivo delle varietà "Leccino" e "FS17" destinate all'impianto in zona infetta ad esclusione della zona di contenimento;
6. disporre per i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali ubicati nelle zone delimitate, considerato il vigente divieto di emissione del passaporto per le piante specificate in tali aree, l'obbligo di richiesta, ai soggetti professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di vegetali e parti vegetali ubicati in zone indenni, del passaporto delle piante per le varietà "Leccino" e "FS17" per singola pianta al fine di poterle commercializzare nella zona infetta ad esclusione della zona di contenimento;
7. disporre, considerato lo stato fitosanitario delle zone delimitate ed al fine di garantire la rintracciabilità delle piante di olivo così come disposto dalla Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i., che i soggetti che impiantino piante di olivo delle varietà "Leccino" e "FS17", comunichino sul portale www.emergenzaxylella.it, entro 10 giorni dall'acquisto, i dati del fornitore, il numero di piante acquistate e i dati catastali dei terreni oggetto di piantumazione;
8. confermare che i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di piante specificate nel territorio della Regione Puglia debbano comunicare sul portale www.emergenzaxylella.it attraverso la procedura informatica "monitoraggio vivai" le movimentazioni di tali vegetali.
9. stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.;
10. di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 6 fasciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore Regionale all'Agricoltura

- Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia al Servizio proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE (*dott. Giuseppe TEDESCHI*)